

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE: DIRETTIVA 2014/33/UE - ASCENSORI

PROCEDURA: “RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE UE, APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE DI ASCENSORI - DIRETTIVA 2014/33/UE”

INDICE

Art.1	SCOPO DELLA PROCEDURA E APPLICAZIONE
Art.2	RIFERIMENTI NORMATIVI
Art.3	TERMINI E DEFINIZIONI
Art.4	CONDIZIONI GENERALI
Art.5	DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE
Art.6	ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' E CERTIFICAZIONE
Art.7	CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE UE ED APPOSIZIONE DELLA MARCATURA UE
Art.8	REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE UE
Art.9	TARIFFE
Art.10	USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE UE
Art.11	PROCEDURA DI RICORSO DA PARTE DELL' INSTALLATORE
Art. 12	CHECK-LIST , ATTREZZATURE E STRUMENTI NECESSARI
Art. 13	DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE EMESSI DA ECS
Art. 14	RISERVATEZZA
Art. 15	DIRITTO ENTE DI ACCREDITAMENTO E CONDIZIONI PER L'USO DEL LOGO ACCREDIA
Art. 16	FORO COMPETENTE

Art.1 SCOPO DELLA PROCEDURA E APPLICAZIONE

1.1 La presente procedura costituisce il **Regolamento** E.C.S. S.r.L (di seguito E.C.S.) per l'attuazione delle procedure di valutazione della conformità di cui all'Art.16 della Direttiva 2014/33/UE.

In particolare stabilisce le regole di attuazione degli allegati V, VIII della Direttiva 2014/33/UE per gli ascensori , e per il rilascio della certificazione relativa all'accordo preventivo per l'installazione di ascensori in deroga

1.2 Nella presente procedura vengono pure trattate le attività dell'installatore , come l'emissione della Dichiarazione di conformità, l'apposizione della marcatura CE, nonché le condizioni per l'uso delle certificazioni.

1.3 La presente procedura si applica agli Ascensori Nuovi per i quali si intendono:

- ascensori installati in edifici nuovi (un edificio esistente la cui struttura interna viene completamente rinnovata è da considerarsi edificio nuovo)
- ascensori installati in edifici esistenti (edificio occupato prima dell'ordinazione dell'ascensore)
- ascensori installati in vani di corsa esistenti in sostituzione di ascensori esistenti, compreso il caso nel quale si mantengono le guide esistenti e i loro fissaggi oppure i soli fissaggi

1.4 Nella presente procedura per Certificazione UE si intende il complesso delle attività di valutazione della conformità dettate dalla Direttiva 2014/33/UE che comportano l'emissione dei documenti citati nel Art. 13.

Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva 2014/33/UE , del Parlamento Europeo del Consiglio 29 Giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori
- D.P.R. 162 s.m.i. del 30 Aprile 1999, "Regolamento recante le norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli Ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio".
- D.P.R. 8 del 2015 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio"
- D.P.R. 19/03/2015
- UNI EN ISO/IEC17065:2012 ""requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi""
- Norme serie UNI EN81/1-2 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli Ascensori e dei montacarichi. Ascensori elettrici" - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli Ascensori e dei montacarichi. Ascensori idraulici".
- Norme serie UNI EN 81-20 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - ascensori per il trasporto di persone e cose Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone
- Norme serie UNI EN 81-50 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori -verifiche e prove Parte 50: regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori"
- RG-01 Accredia regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di certificazione

Art.3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura valgono le definizioni contenute in art.2 direttiva 2014/33/UE.

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE: DIRETTIVA 2014/33/UE - ASCENSORI

PROCEDURA: “RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE UE, APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE DI ASCENSORI - DIRETTIVA 2014/33/UE”

Esame finale (ALL. V)”: l’esame finale è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un ascensore, oggetto di un certificato di esame UE del tipo o progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato, soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.

Conformità basata sulla verifica dell’unità per gli ascensori (ALL VIII) : la conformità basata sulla verifica dell’unità è la procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta se un ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.

Verifica – valutazione conformità: attività mediante la quale E.C.S. accerta la conformità alla normativa di riferimento.

Accordo preventivo rilasciato dal competente ufficio del Ministero dello sviluppo economico: autorizzazione all’installazione di ascensori con parti deviate (fossa e/o testata ribassata) rispetto alle norme della serie EN 81

installatore dell’ascensore :la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore;

Art.4 CONDIZIONI GENERALI

- 4.1 L’installatore presenta la domanda a E.C.S. per la valutazione della conformità secondo la procedura scelta e riportata nell’Art. 16 della Direttiva 2014/33/UE (ALL V- ALLVIII) , nel caso di certificazione relativa all’accordo preventivo per l’installazione dell’ascensore in deroga (testata e/o fossa ribassate) è il proprietario o l’installatore con procura, dopo o contestualmente all’accettazione delle condizioni presenti nel presente **Regolamento**.
- 4.2 L’attività di certificazione di E.C.S. può comportare il riconoscimento di documenti rilasciati da altri Organismi Notificati, la cui accettazione comporta l’esame ed una verifica formale da parte di E.C.S. secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/33/UE.
- 4.3 In base alla classificazione della Direttiva 2014/33/UE le attività di certificazione che possono essere eseguite da ECS sono le seguenti:
 - Rilascio del certificato di Esame finale secondo l’All. V della Direttiva 2014/33/UE.
 - Rilascio del certificato di Conformità per un ascensore secondo l’Allegato VIII della Direttiva 2014/33/UE (esemplare unico).
Ai sensi del D.P.R. n.8 del 2015 e D.P.R. 19/03/2015
 - Rilascio certificazione relativa all’accordo preventivo per l’installazione dell’ascensore in deroga (testata e/o fossa ribassate)
- 4.4 Il rilascio di qualunque Certificato è subordinato al pagamento delle tariffe riportate nell’Art. 10.
- 4.5 Le prove e le verifiche vengono fatte eseguire da personale qualificato di E.C.S. .
- 4.6 Tutte le attività svolte da E.C.S. vengono svolte con l’impegno di riservatezza verso terzi ad eccezione delle comunicazioni prescritte dalla Direttiva 2014/33/UE e dalla legislazione Italiana alle Autorità competenti e agli altri Organismi Notificati.
- 4.7 L’installatore deve consentire al personale E.C.S., designato per l’esecuzione dell’attività di certificazione per cui è stata presentata la domanda, l’accesso ai locali di produzione, nei cantieri e tutti quelli di pertinenza.
- 4.8 E.C.S. si fa inoltre garante , tramite la Direzione, che il personale utilizzato nel corso dell’attività di certificazione e di verifica non sia né il progettista, né il fornitore, né l’installatore né l’utilizzatore di componenti o di ascensori né il mandatario di una di queste persone. Il personale E.C.S. non può inoltre intervenire direttamente nella progettazione, costruzione, commercializzazione, consulenza, manutenzione di componenti e/o ascensori, né rappresentare le parti che partecipano a tali attività.
- 4.9 E.C.S. durante tutta l’attività di certificazione si impegna a specificare le norme relative o parti di esse ed ogni altro requisito, oggetto della certificazione stessa.

Art.5 DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE E SUO RIESAME

- 5.1 L’installatore deve presentare la domanda per la certificazione compilando l’apposito modulo in distribuzione presso E.C.S. eventualmente coadiuvato dal personale di E.C.S.
- 5.2 La domanda impegna l’installatore che la stessa non è stata presentata ad un altro Organismo Notificato.
- 5.3 La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione tecnica di pertinenza necessaria per la valutazione della Conformità secondo quanto stabilito dagli Allegati della Direttiva 2014/33/UE; inoltre possono essere allegati esami UE di tipo di componenti di sicurezza e relative dichiarazioni di conformità, relazioni di calcolo, di prova e collaudo atti a dimostrare la conformità ad uno o più requisiti essenziali, la cui accettazione è ad insindacabile giudizio di E.C.S.
- 5.4 Le domande devono essere presentate in maniera distinta per ogni Allegato previsto dalla Direttiva 2014/33/UE e riportati nel punto 1.1.
- 5.5 Nella domanda va precisato come l’installatore ha ottenuto la conformità ai R.E.S. – ALL I dir. 2014/33/UE precisando numero ed edizione della norma armonizzata della serie EN 81 seguita, descrizione delle parti deviate rispetto alla norma con relativa analisi dei rischi validata da altro Organismo Notificato o da validare da ECS.
- 5.6 L’installatore non può dare pubblicità della domanda in corso sino all’esito positivo delle prove, verifiche.
- 5.7 L’avvio dell’iter di certificazione avviene dopo l’esito positivo del riesame, da parte della direzione di ECS, della domanda di certificazione atto a verificare che:
 - i requisiti per la certificazione siano chiaramente definiti e compresi
 - sia risolta qualsiasi divergenza di interpretazione
 - la fattibilità dell’attività

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE: DIRETTIVA 2014/33/UE - ASCENSORI

PROCEDURA: “RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE UE, APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE DI ASCENSORI - DIRETTIVA 2014/33/UE”

Art.6 CERTIFICAZIONE

le fasi che verranno seguite per l'emissione della certificazione sono le seguenti:

- Valutazione della conformità e rapporto sulla valutazione
- Riesame dell'attività di valutazione e decisione per la Certificazione
- Emissione Certificazione

6.1 Valutazione della conformità e rapporto sulla valutazione

6.1.1 Esame progetto, esame dell'installazione - Esame finale secondo l'Allegato V

6.1.1.1 E.C.S. esegue l'esame della documentazione (fascicolo tecnico) allegata alla domanda per verificare se l'ascensore è conforme all'ascensore modello approvato in conformità all' IV/B o all'XI ; tale documentazione deve almeno comprendere

- il progetto d'assieme dell'ascensore;
- copia degli Attestati di esame UE del tipo dei componenti di sicurezza con relative Dichiarazioni di conformità;
- disegni e schemi dell'ascensore con particolare riferimento ai circuiti di comando;
- istruzioni di uso e manutenzione di cui direttiva 2014/33/UE ALLI I;
- i documenti devono essere firmati e timbrati dall'installatore da soggetto responsabile, qualificato e identificabile, in particolare le relazioni di calcolo timbrate e firmate da soggetto tecnico responsabile, qualificato e identificabile.
- L'esito dell'esame viene comunicato formalmente all'installatore con indicazione di quanto riscontrato rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute e ove applicabile rispetto ai requisiti delle norme adottate per verificare la conformità.

6.1.1.2 A fronte dell'esito positivo dell'esame di cui al punto 6.1.1.1 E.C.S. esegue le prove e gli esami appropriati definiti dalle norme applicabili o prove equivalenti allo scopo di stabilire se l'ascensore installato sia conforme all'ascensore modello descritto nell'Attestato di Esame UE del tipo o sistema garanzia qualità totale, e comunque per verificare la conformità dell'ascensore ai corrispondenti requisiti della direttiva..

L'esito delle prove/verifiche viene comunicato formalmente all'installatore con precisazione di quanto riscontrato rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute e ove applicabile rispetto ai requisiti delle norme adottate per verificare la conformità.

Nel caso di non conformità l'installatore deve eseguire, entro il termine stabilito da E.C.S. (6mesi), le azioni correttive necessarie dandone al contempo informazione a E.C.S. richiedendo un'ulteriore verifica.

I costi per la ripetizione delle prove e degli esami sono a carico dell'installatore.

6.1.1.3 Nel caso in cui l'installatore non ottemperi alle non conformità nei termini prefissati, la domanda decade; E.C.S. provvede pertanto a darne informazione alle Autorità competenti.

6.1.2 Esame progetto, esame dell'installazione - Allegato VIII (modulo G)

6.1.2.1 E.C.S. esamina la documentazione tecnica allegata alla domanda (fascicolo tecnico) la quale deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua installazione ed il suo funzionamento; essa deve almeno contenere:

- una descrizione generale dell'ascensore;
- disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
- le soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza (ad esempio norma armonizzata);
- eventuali risultati di prove o di calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore dell'ascensore;
- copia degli attestati di Esame UE del tipo e le relative dichiarazioni di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati;
- istruzioni di uso e manutenzione di cui direttiva 2014/33/UE all. I;
- i documenti devono essere firmati e timbrati dall'installatore da soggetto responsabile, qualificato e identificabile, in particolare le relazioni di calcolo timbrate e firmate da soggetto tecnico responsabile, qualificato e identificabile.

Per le parti "deviate" dell'impianto rispetto alle norme armonizzate l'esame del progetto comporta la validazione dell'analisi dei rischi relativa, o dimostrazione da parte dell'installatore di validazione di altro Organismo Notificato, di cui ECS si riserva l'accettazione.

- L'esito dell'esame viene comunicato formalmente all'installatore con indicazione di quanto riscontrato rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute e ove applicabile rispetto ai requisiti delle norme adottate per verificare la conformità.

6.1.2.2 A fronte dell'esito positivo dell'esame di cui al punto 6.1.2.1 E.C.S. esegue le prove opportune definite nella o nelle norme applicabili o prove equivalenti allo scopo di stabilire se l'ascensore installato risulta conforme ai corrispondenti requisiti della Direttiva 2014/33/UE. L'esito delle prove e verifiche viene comunicato formalmente all'installatore con precisazione di quanto riscontrato rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute e ove applicabile rispetto ai requisiti delle norme adottate per verificare la conformità.

Nel caso di non conformità l'installatore deve eseguire le azioni correttive entro il termine stabilito da E.C.S. (6mesi), dandone al contempo informazione a E.C.S. e richiedendo un'ulteriore verifica.

I costi per la ripetizione delle prove e degli esami sono a carico dell'installatore.

6.1.2.3 Nel caso in cui l'installatore non ottemperi alle non conformità nei termini prefissati, la domanda decade; E.C.S. provvede a darne informazione alle Autorità competenti.

6.1.3 Esame degli impedimenti e della soluzione tecnica adottata - esame del progetto – ascensori in deroga (fossa e/o testata ribassata)

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE: DIRETTIVA 2014/33/UE - ASCENSORI

PROCEDURA: “RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE UE, APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE DI ASCENSORI - DIRETTIVA 2014/33/UE”

6.1.3.1 La documentazione da presentare per la certificazione relativa all'accordo preventivo per l'installazione dell'ascensore in deroga (testata e/o fossa ribassate) è da produrre da parte del proprietario/legale rappresentante o installatore, purchè lo stesso sia delegato per iscritto dal proprietario/legale rappresentante; essa dipende dall'utilizzo o meno della norma UNI EN 81-21.

Si possono quindi presentare i due casi seguenti:

A) Senza utilizzo della norma UNI EN 81-21

1) Documentazione attestante impedimenti oggettivi : dovrà essere presentata dichiarazione (ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000) e/o documentazione necessaria a dimostrare gli impedimenti oggettivi non superabili di cui al paragrafo I), punti I-II-III del D.P.R. 19/03/2015.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elenca:

I vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i beni architettonici e per il Paesaggio;

II impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad-arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc.)

III diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni

Per gli edifici nuovi la motivazione può essere ritenuta adeguata solo se riferita in modo determinante a impedimenti di carattere geologico e gli altri eventuali vincoli possono essere considerati solo quali motivazioni integrative.

Le dichiarazioni o i documenti di cui al presente punto devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario e/o da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze.

2) L'analisi dei rischi: riferita specificatamente alle difformità, rispetto alle norme UNI EN 81-1 oppure alle UNI EN 81-2 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi.

L'analisi dei rischi, deve indicare il luogo dove verrà installato l'impianto e riportare la marca, il numero di fabbrica e/o altro elemento identificativo dell'impianto stesso. L'analisi dei rischi dovrà in seguito essere conservata dal proprietario dell'edificio e dell'impianto o dal suo rappresentante legale.

L'analisi dei rischi dovrà essere validata in ogni sua pagina con timbro e firma da parte di E.C.S..

3) Piante e sezioni: su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato.

4) Dichiarazione di attestazione: circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all'Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento del punto 5.5 delle norme UNI EN 81-1 e 81-2 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento.

5) Relazione tecnica: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata.

6) Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata.

B) Con utilizzo della norma UNI EN 81-21

Oltre alla documentazione prevista dai punti 1)-3)-4)-5)-6) della sezione A) va prodotta:

Dichiarazione: sottoscritta dall'installatore nella quale dovranno essere descritti i punti della norma 81 -21 presi in considerazione

6.1.3.2 E.C.S. esamina la documentazione tecnica allegata alla domanda (fascicolo tecnico) al fine di valutare l'oggettività degli impedimenti e l'adeguatezza della soluzione tecnica adottata per la conformità dell'ascensore ai requisiti della direttiva.

E.C.S. si riserva di eseguire un sopralluogo nell'edificio per verificare l'esistenza degli impedimenti.

L'esito dell'esame viene comunicato formalmente al proprietario/installatore con indicazione di quanto riscontrato rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute, ove applicabile rispetto ai requisiti delle norme adottate per verificare la conformità e a quanto richiesto dal DM 8/2015.

6.2 Riesame dell'attività di valutazione, decisione per la Certificazione

La decisione per la certificazione viene presa dal responsabile decisione per la certificazione (RDC), sulla base del riesame dell'attività di valutazione della conformità di cui al punto 6.1.

RDC è figura qualificata che non ha preso parte al processo di valutazione della conformità

6.3 Emissione della Certificazione

Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della Direttiva ovvero in caso di decisione positiva da parte di RDC, E.C.S. rilascia all'installatore/proprietario i seguenti certificati:

- certificato di Esame finale nel caso dell' all.V
- certificato di Conformità nel caso dell'all.VIII,
- certificazione relativa all'accordo preventivo per l'installazione di ascensori in deroga

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE: DIRETTIVA 2014/33/UE - ASCENSORI

PROCEDURA: “RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE UE, APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE DI ASCENSORI - DIRETTIVA 2014/33/UE”

Nel caso dell'all.V-VIII l'installatore deve apporre il numero di identificazione di E.C.S. a lato della marcatura CE, E.C.S. inoltre compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 all. I direttiva 2014/33/UE.

Nel caso di ascensore in deroga il certificato relativo all'accordo preventivo va inviato alla sezione competente del Ministero dello Sviluppo Economico e solo successivamente può avvenire l'installazione dell'ascensore.

I documenti relativi all'attività di certificazione vengono conservati a cura di E.C.S. per 10 anni come pure dal richiedente.

Art.7 CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE UE ED APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE

- 7.1 L'installatore che ha ottenuto i documenti relativi all'attività di certificazione UE (certificato di conformità, certificato di Esame finale) secondo i vari allegati della Direttiva 2014/33/UE può apporre la marcatura CE secondo quanto previsto dall' Art.18-19 della Direttiva 2014/33/UE e redigere la dichiarazione UE di conformità.
- 7.2 Sul prodotto certificato non possono essere apposte marcature, eventualmente conseguenti ad altri tipi di certificazione, che possono comportare confusione con quella CE.
- 7.3 L'utilizzo della marcatura CE, dei certificati di conformità rilasciati da E.C.S., è strettamente riservato all'installatore e non è trasferibile, salvo cessione o trasformazione della ditta dell' installatore;
- 7.4 L'installatore deve informare E.C.S. di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista all'impianto approvato, comprese nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale.
- 7.5 E.C.S. provvederà ad esaminare la documentazione relative alle modifiche e informerà l'installatore sulla validità dei documenti di certificazione eventualmente emessi, e a sua discrezione stabilirà se rilasciare un completamento dei documenti di certificazione o se richiedere la presentazione di un'altra domanda con la ripetizione della presente procedura.
- 7.6 L'installatore, deve mantenere una registrazione aggiornata di tutti i reclami e delle relative azioni correttive intraprese, relativamente alla conformità dei prodotti certificati e renderle disponibili su richiesta da parte di E.C.S..
- 7.7 L'installatore, deve mantenere una registrazione aggiornata di tutti gli incidenti verificatisi durante l'utilizzo dell'ascensore e delle relative azioni correttive intraprese. Tali registrazioni devono essere rese disponibili a E.C.S. dietro richiesta.
- 7.8 Nel caso di certificazione relativa all'accordo preventivo per l'installazione di ascensori in deroga, l'installazione dell'ascensore è subordinata all'accordo preventivo rilasciato dal competente ufficio del Ministero dello sviluppo economico

Art. 8 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE UE

- 8.1 E.C.S. si riserva di revocare la certificazione emessa “Certificato di Esame Finale secondo l'Allegato V” “Certificato di Conformità secondo l'Allegato VIII”, certificazione relativa all'accordo preventivo per l'installazione di ascensori in deroga nei seguenti casi:
 - Non corrispondenza del prodotto a quello certificato
 - mancato versamento degli importi dovuti
- 8.2 Nel caso di revoca l'installatore deve cessare immediatamente l'apposizione della marcatura CE e ad eliminare ogni riferimento nella pubblicità o cataloghi.
- 8.3 Nel caso sia presente sul mercato un prodotto per il quale è stata revocata la marcatura CE a causa di carenze o difetti che possono arrecare danno alla salute e/o sicurezza degli utilizzatori, ECS darà tempestiva comunicazione alle Autorità competenti al fine di avviare le adeguate procedure di circostanza per il ritiro delle unità di prodotto.
- 8.4 E.C.S. non accetterà domande per prodotti per i quali la marcatura CE sia stata revocata per inadempienza, se non dopo che l'installatore non abbia dato evidenza di aver intrapreso tutte quelle azioni correttive per evitare il ripetersi dell'inadempienza che aveva provocato la revoca.

Art.9 TARIFFE

- 9.1 Le tariffe praticate da E.C.S. sono stabilite dalla Direzione e riportate nel listino.
- 9.2 In caso di validazione di analisi dei rischi relative a parti “deviate” rispetto le norme armonizzate il costo viene definito in base all'entità / estensione del progetto da validare.
- 9.3 Pagamenti : Il rilascio dei documenti di certificazione elencati nell'Art. 13 subordinato al pagamento del relativo importo.

Art.10 USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE UE

- 10.1 E' da considerare uso scorretto della marcatura CE, di qualsiasi altro certificato o documento di certificazione, qualora esso non venga utilizzato secondo le regole della presente procedura, e quando può trarre in inganno l'acquirente sull'origine, la qualità, la natura dell'Ascensore.
- 10.2 In maniera specifica e non esaustiva è uso scorretto della marcatura CE quando questa venga applicata su ascensori per cui:
 - l'installatore non ha presentato domanda di certificazione o è stata rifiutata da E.C.S.;
 - non corrisponda all'oggetto del certificato;
 - sia stato revocato il certificato;
- 10.3 In caso di uso scorretto E.C.S. revoca all'installatore il diritto di apporre la marcatura CE o di utilizzare qualsiasi documento di certificazione, ed informa le Autorità competenti.

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE: DIRETTIVA 2014/33/UE - ASCENSORI

PROCEDURA: “RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE UE, APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE DI ASCENSORI - DIRETTIVA 2014/33/UE”

Inoltre E.C.S. darà il via a tutte quelle azioni legali o di altra natura al fine di tutelare i propri interessi.

Art.11 PROCEDURA DI RICORSO/RECLAMO DA PARTE DELL'INSTALLATORE

- 11.1 L'installatore durante l'attività di certificazione può ricorrere o inoltrare reclamo, formalmente (fax, email, R/R, PEC) rispettivamente contro le decisioni prese da E.C.S. (ricorso) esponendo le ragioni del dissenso entro 30gg. dalla data riportata sulla comunicazione o più in generale sull'attività svolta da E.C.S. (reclamo).
- 11.2 E.C.S. ha facoltà di richiedere all'installatore tutte le informazioni necessarie per trattare il ricorso/reclamo e/o disporre un ulteriore approfondimento tecnico sull'impianto oggetto della certificazione.
- 11.3 Il ricorso/reclamo viene trattato secondo la procedura interna ECS dedicata PSQ-07, sentendo eventualmente i rappresentanti del cliente, comunicando le proprie decisioni, relative all'accoglimento o meno del ricorso/reclamo, tramite lettera raccomandata/fax/email entro il periodo di 30gg dalla comunicazione del cliente a cura della Direzione di E.C.S.
- 11.4. Il Responsabile del trattamento del ricorso/reclamo sarà una figura competente e indipendente dai soggetti E.C.S. coinvolti nel processo valutativo, al fine della salvaguardia dell'interesse del cliente e per un'indagine obiettiva ed imparziale.
Tutta l'attività svolta da ECS verrà riesaminata, ogni spesa relativa al ricorso/reclamo rimane a carico del cliente salvo i casi di riconosciuta fondatezza.
ECS conserva tutte le registrazioni relative ai ricorsi/reclami ed al loro trattamento.

Art. 12 CHECK-LIST , ATTREZZATURE E STRUMENTI NECESSARI

L'attività di valutazione della conformità e rilascio della certificazione di cui sopra viene svolta dal personale ECS qualificato secondo le procedure interne (PSQ-05) in accordo con i requisiti specificati dalla UNI-CEI-EN 17065.

Il personale di ECS, al fine di valutare la conformità, si avvale di check-list, dove vengono inoltre specificati gli strumenti e le attrezzature necessarie:

Restano a carico del richiedente la certificazione la fornitura di pesi per eseguire le prove di carico, personale tecnico abilitato

Art. 13 DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE EMESSI DA ECS

Al termine del processo di certificazione i documenti che verranno consegnati al richiedente comprendono:

- “Certificato di Esame Finale secondo l'Allegato V”
- “Certificato di Conformità secondo l'Allegato VIII”
- “verbale di certificazione di prodotto / verbale di collaudo”
- certificazione relativa all'accordo preventivo per l'installazione di ascensori in deroga

Art. 14 RISERVATEZZA

Tutte le informazioni ottenute nel corso dell'attività di certificazione relative al prodotto e al richiedente la certificazione non verranno divulgate da ECS a terzi senza il consenso scritto del richiedente stesso. Dove la legge richiede che tali informazioni siano rese note a terzi, il richiedente verrà messo al corrente circa le informazioni fornite così come consentito dalle disposizioni di legge.

Si precisa che le certificazioni emesse, ritirate, sospese, negare verranno rese disponibili alla divisione competente del Ministero dello sviluppo economico, senza alcuna comunicazione da parte di E.C.S. all'installatore.

Su richiesta da parte di terzi E.C.S. potrà fornire informazioni solo sulla validità delle certificazioni emesse, senza alcuna comunicazione da parte di E.C.S. all'installatore.

Il trattamento dei dati avverrà secondo il trattamento dei dati avverrà secondo il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successivo GDPR 2016/679

Art. 15 DIRITTO ENTE DI ACCREDITAMENTO E CONDIZIONI PER L'USO DEL LOGO ACCREDIA

Il richiedente la certificazione riconosce il diritto dell'Ente di Accreditamento Nazionale nella figura dei suoi ispettori qualificati di potere accedere alla propria sede, ai luoghi di installazione dei prodotti da certificare, in accompagnamento a personale di ECS, anche con preavviso minimo, pena la mancata concessione della certificazione in caso di persistente inadempienza.

Per quanto riguarda l'utilizzo del logo Accredia dovranno essere rispettate le condizioni riportate nell/i regolamento/i Accredia pertinenti e vigenti RG-09 (consultabile sul sito web Accredia)



E.C.S. s.r.l. – europe certification service
via Cremona 36 - 46100 Mantova
organismo notificato n. 1793 Dir. 2014/33/UE all. V-VIII
R.I. Mantova nr. 02129810202 - C.F. e P.IVA 02129810202
Capitale sociale € 10.000 i.v. - REA di Mantova n. 226545
(tel) +39 0376 263659 (e-mail) ecs@ecs-cert.com (pec) ecs@pec.ecs-cert.com
www.ecs-certification.com

REV.12 DEL 30/05/20

P-95/16/CE

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE: DIRETTIVA 2014/33/UE - ASCENSORI

**PROCEDURA: “RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE UE, APPOSIZIONE DELLA
MARCATURA CE DI ASCENSORI - DIRETTIVA 2014/33/UE”**

Art. 16 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Mantova.

data:.....

Timbro e firma per accettazione

.....

Si approvano specificatamente le condizioni di cui agli articoli 4,5,6,7,8, 10,11, 12,13,14,15. 16

data:.....

Timbro e firma per accettazione

.....